

COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

PROVINCIA DI VICENZA

N. 70 di Reg.



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **Duemiladiciassette** il giorno **Ventisette** del mese di **Dicembre**, alle ore **14:30** nella residenza Comunale.

Convocato dal Sindaco con lettera di invito prot. n. 16489 in data 21.12.2017 fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi riunito in sessione **ordinaria**, seduta **pubblica**, convocazione **prima**, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. **MASERO ERMINIO** con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. **EMANUELE GAETANO**

Fatto l'appello risulta:

MASERO ERMINIO	P	PIANALTO SILVIA	P
LONGHI CRISTINA	P	TRIBBIA GRAZIANO	P
BERTOLLO MAURIZIO	P	SARTORE DANIELE	P
DE LUCA ROBERTO	P		
PEROTTO SONIA	P		
MILAN GIANCARLO	P		
TOMIELLO GIAMPIETRO	P		
BORTOLOSO GASTONE	P		
RAGNI ANNALISA	Ag		
PRIANTE RENZO	P		

Presenti n. 12 Assenti n. 1

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente

OGGETTO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.

Il Sindaco illustra l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Sindaco;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 8/4/2014, con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), introdotta dalla Legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni, che si articola in tre componenti, l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 1/03/2011 con la quale è stato approvato il Regolamento generale delle entrate del Comune di Piovene Rocchette, modificato successivamente con deliberazioni n. 15 del 28/04/2015 e n. 34 del 29/06/2016;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 380, lettera f) della Legge n. 228/2012 il quale, per il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, prevede la riserva a favore dello Stato applicando l'aliquota standard dello 0,76 per cento.

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007) che ha stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

EVIDENZIATO che ai sensi dell'art.13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011, convertito il L. 214/2011, così come modificato dal D.L. 35 del 08.04.2013, convertito in L. 06.06.2013, n. 64, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico. Si dovrà inoltre provvedere alla pubblicazione nel sito istituzionale del Comune.

VISTO che l'art.54 del D. Lgs. n.446/1997, come modificato dall'art.6 del D. Lgs.n. 56/1998, stabilisce che i Comuni applicano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione, in funzione, pertanto, di un fabbisogno finanziario certo e definito;

PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale intende approvare per l'anno 2018, un piano tariffario che non preveda aumenti rispetto all'esercizio precedente;

VERIFICATE le necessità finanziarie ai fini dell'obbligatorietà del mantenimento del pareggio e degli equilibri di bilancio, nonché la continuazione dell'erogazione dei servizi comunali;

CONSIDERATO che il gettito presunto IMU anno 2018 pari ad € 1.500.000,00, è stato determinato sulla base degli incassi registrati nel 2017 e che lo stesso risulta necessario per il conseguimento del pareggio di bilancio;

VISTO il T.U.E.L. Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità vigente;

VISTO l'art.13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in Legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art.3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012, il parere del Revisore unico dei conti, verbale n. 64 del 19 dicembre 2017 assunto al protocollo comunale con n. 16393 del 19 dicembre 2017.(allegato A);

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti: 12
Favorevoli: 12
Contrari: //
Astenuti: //

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2018 le seguenti aliquote e detrazioni d'imposta :

Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categoria C/2, C/6 e C/7)	4,00 per mille detrazione euro 200,00
Aliquota di base	9,30 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	9,30 per mille

2. di precisare che :

a) la base imponibile è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari , fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9, concesse in *comodato* dal soggetto passivo ai soli parenti in linea retta entro il primo grado, non agli affini, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato o anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per i fabbricati inagibili e/o inabitabili e per quelli di interesse storico o artistico;

b) i terreni agricoli e i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti per espressa disposizione legislativa;

c) a norma dell'art.13, comma 10, del D.L. 201/2011 come modificato dal comma 707 dell'art.1 della Legge n. 147/2013, **la detrazione** prevista per l'abitazione principale si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.

3) di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e di precisare che a partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, ex art.9 bis D.L.47/2014 così come convertito in Legge 80/2014;

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IMU ;

5) di disporre che l'Ufficio Tributi del Comune attui tutte le iniziative per la più ampia conoscenza delle aliquote deliberate da parte dei contribuenti;

6) di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo, hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2018;

7) di riservarsi la facoltà di modificare le aliquote oggetto della presente deliberazione entro il 31 luglio 2018, ai sensi dell'art.193, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., al solo fine di ristabilire gli equilibri di bilancio;

8) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia, ovvero tramite pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art.13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, nonché sul sito web istituzionale del Comune anche ai fini di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013.

9) di dichiarare, con la sottoriportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa la necessità di dare seguito con tempestività agli adempimenti successivi:

Presenti: 12

Favorevoli: 12

Contrari: //

Astenuti: //

Allegato A)
parere del revisore



Acrobat
Document

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. P - 824 - 2017

oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.**

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000 .

Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

Piovene Rocchette, 19-12-2017

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000

Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

Piovene Rocchette, 19-12-2017

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
EMANUELE GAETANO